



Maria Francesca Arcidiacono
NOTAIO

Esente dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, D.Lgs. 117/2017.

Repertorio n. 18.419

Raccolta n. 8.923

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di novembre.

14 novembre 2022

In Gorizia, nel mio studio, alle ore 11,02 (undici e zero due).

Innanzi a me **Maria Francesca Arcidiacono**, notaio in Gorizia, con studio ivi alla Via Nizza n. 1, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Gorizia, senza l'assistenza dei testimoni,

E' PRESENTE

* FONTANINI MAURO, nato a Gorizia il 21 maggio 1956 e residente in Gorizia alla Via Brigata Abruzzi n. 17, Codice Fiscale FNT MRA 56E21 E098T, nella qualità di Presidente della Associazione non riconosciuta **"Collettivo TERZO TEATRO APS"**, con sede in Gorizia alla Via Brigata Abruzzi n. 17, Codice Fiscale 80006740312, Partita IVA 00326700317, costituita con atto a rogito del Notaio Mario Gialanella in data 25 ottobre 1977, Rep. n. 305, Racc. n. 59, registrato a Gorizia il 3 novembre 1977 al n. 1363, Vol. 60.

Io notaio sono certo dell'identità personale e poteri di firma del comparente.

PREMESSO

* che l'assemblea straordinaria della società, con verbale a mio rogito di data 17 marzo 2021, Rep. n. 17.882, Racc. n. 8.572, registrato a Gorizia il 30 marzo 2021 al n. 531/1T, ha deliberato di modificare la denominazione dell'Associazione in **"Collettivo TERZO TEATRO APS"**, nonché di adottare un nuovo testo di statuto al fine di adeguarlo alla normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore (C.T.S.);

* che, con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 27 settembre 2022, Prot n. 0151636/P/GEN, la Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio affari giuridici e legislativi e politiche per il Terzo settore, ha richiesto alcune modifiche al testo dello statuto approvato dalla sopra citata assemblea, al fine di procedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), ed in particolare la modifica degli articoli 13 e 15 dello statuto sociale.

TANTO PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale, il comparente, in forza dei poteri attribuitigli nel citato verbale a mio rogito, Rep. n. 17.882, ed al fine di conformare il testo dello Statuto alle osservazioni della Regione,

MODIFICA

i menzionati articoli nel modo seguente:

REGISTRATO

Gorizia li 23/11/2022

al n. 2253 Serie 1T

Atti Pubblici

Esatti € ESENTE

di cui trascr. //

di cui imp. bollo //

"ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, in prima convocazione sono valide se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie, è necessaria la presenza, tanto in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

...omissis...";

"ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere prima della scadenza del mandato, esso verrà sostituito nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si inten-

derà decaduto e dovrà essere rinnovato. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

...omissis...".

Al fine di consentire l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) si allega, sotto la lettera **"A"**, il testo rettificato dello statuto allegato al predetto verbale.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Del
presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia, ed in parte integrato a mano da me notaio su due foglio per cinque facciate, ho dato lettura, senza l'allegato in quanto espressamente dispensato, al costituito che l'approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 11,08 (undici e zero otto).

Firmato: Mauro Fontanini

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)

**STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE "Collettivo TERZO TEATRO APS"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE**

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile e dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS), l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"Collettivo TERZO TEATRO APS"**.

ARTICOLO 2 – SEDE

La sede dell'associazione è in Gorizia.

L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica del presente statuto, e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale con finalità educative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

c) la promozione, l'organizzazione e la gestione di iniziative culturali ed artistiche a ricaduta turistica;

d) la promozione e l'organizzazione di concorsi, festival, manifestazioni e rassegne teatrali, musicali, di arti visive, di ricerca e didattica, nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e con le manifestazioni locali, ed anche in occasione di eventi;

e) la gestione di spazi per la didattica e lo spettacolo;

f) la diffusione di materiali promozionali;

g) l'organizzazione di conferenze, incontri, seminari, masterclasses, mostre, nonché l'istituzione di premi e borse di studio, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei per il conseguimento degli scopi istituzionali;

h) la stipula di convenzioni e contratti con aziende e soggetti ed enti pubblici e privati collegati all'attività istituzionale;

i) la promozione, la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali;

l) la promozione e l'organizzazione di corsi di teatro;

m) la produzione e la realizzazione di audiovisivi e di iniziative di carattere multimediale;

n) la promozione e la tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II

SOCI - VOLONTARI - DIPENDENTI E COLLABORATORI

ARTICOLO 5 - SOCI

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, purché nei limiti previsti dalla legge, che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ARTICOLO 6 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottati dagli Organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto. Il socio minorenni, comunque, solo al compimento

della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva dell'associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per tutte le materie di competenza dell'assemblea (in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa), nonché - se maggiorenne - ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ARTICOLO 8 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- * all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- * a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

- * a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- * a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- * a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, salvi diversi accordi nei limiti di cui all'art. 36 del D.lgs 117/2017.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, o per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale e/o degli altri contributi eventualmente dovuti, o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto (con lettera raccomandata o pec) al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso al momento della comunicazione, purchè sia comunicato al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- * richiamo scritto;
- * inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- * inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 10 - VOLONTARI

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall'art. 18 del CTS.

ARTICOLO 11 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto indicato dal precedente **art. 10**, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, come indicato dall'art. 36 del CTS, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 12 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente (e l'eventuale Vice Presidente)
- d) l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico (ove eletto)
- e) il Revisore legale dei conti, collegiale o monocratico (ove eletto).

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, in prima convocazione sono valide se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie, è necessaria la presenza, tanto in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea un solo socio.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso pubblicato sul sito internet della associazione e comunicato via telefax o posta elettronica, o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè in Italia), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea, di norma, vota per alzata di mano; per le votazioni relative alle cariche sociali può essere effettuata la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto. In questo caso devono essere scelti e nominati due scrutatori.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a)** elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b)** approva il bilancio di esercizio;
- c)** approva i regolamenti interni;
- d)** effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e)** delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f)** nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- g)** delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- h)** delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
- i)** delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l)** delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere prima della scadenza del mandato, esso verrà sostituito nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. In caso di parità, nel voto segreto, - se richiesto dal Presidente o da uno solo dei membri del Consiglio Direttivo - la proposta si intende respinta.

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell'Associazione, o altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate con invito personale almeno 3 (tre) giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, c. 6, del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea dei soci può inoltre determinare in favore dei suddetti componenti un'indennità annuale in misura fissa, nonché un'indennità per la cessazione dalla carica, e l'accantonamento, per il relativo fondo di quiescenza, definendone le modalità; il tutto nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 8 comma 3 del C.T.S..

ARTICOLO 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri il Presidente ed eventualmente un vicepresidente con funzioni vicarie; elegge inoltre un Segretario con funzioni anche di tesoriere;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di competenza dell'assemblea), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Rientrano tra i compiti del Consiglio Direttivo:

- a)** predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b)** dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c)** formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d)** predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- e)** stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f)** deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g)** individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni esperibili dall'Associazione;
- h)** deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari);
- i)** compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

- l)** elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- m)** stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- n)** incaricare persone di comprovata esperienza nel campo artistico per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico.

ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, e dura in carica per 3 anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente, tra l'altro, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Egli provvede ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, agli incassi da terzi e ad autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, se nominato.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente, o al consigliere anziano, convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 18 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario, anche quale tesoriere, ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti e dei volontari eventuali;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- opera sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
- ha il compito di occuparsi dei beni mobili dell'Associazione e provvedere alla gestione degli stessi.

.

ARTICOLO 19 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore. Quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. In tal caso il Collegio nominato elegge nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

Per la nomina, i requisiti e le funzioni si rinvia a quanto previsto dagli articoli 30 e seguenti del CTS.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

TITOLO IV PATRIMONIO - BILANCIO

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui al successivo **art. 21 (Risorse economiche)**, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 21 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 22 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai limiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente. In caso di ricavi superiori al limite di legge il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ARTICOLO 23 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 24 - EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 25 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ALTRI BENI

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

ARTICOLO 26 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

ARTICOLO 27 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 28 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 29 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ARTICOLO 30 - NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Firmato: Mauro Fontanini

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)

[illegible]